

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.20 del 28 marzo 2012

Riunione del 22 marzo 2012

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Anselmo Carlevaro

CAF/19/2011-2012 – Appello avverso i provvedimenti adottati dalla C.G.N. con C.U. n. 22 del 23.2.2012 (penalizzazione di 1 punto nella classifica di regular season per la stagione 2011-2012 a carico del sodalizio Polisportiva Antares s.r.l. ss.d e interdizione di giorni 15 (quindici) da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale della Polisportiva Antares s.r.l. – Sig. Giuseppe Sarno).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udito il Difensore delle parti appellanti
- visto il ricorso in appello (datato 1.3.2012) nonché il mandato in calce allo stesso, conferito dal “*Sig. Giuseppe Sarno sia in proprio che in qualità di Presidente e L.R. della Pol. Antares ASD s.r.l.*”
- osservato che, quanto all’appello proposto da Polisportiva Antares s.r.l., all’atto del conferimento del mandato (1.3.2012) il Sig. Sarno non era in possesso dei necessari poteri di rappresentanza a motivo della sanzione comminata con la decisione impugnata
- ritenuto quindi che, non essendovi in ricorso alcuna delega e/o sottoscrizione tale da farne validamente imputare gli effetti a Polisportiva Antares s.r.l., l’appello così solo formalmente proposto vada dichiarato inammissibile, dovendosi invece esaminare quello presentato dal Sig. Giuseppe Sarno “*sia in proprio che in qualità di Presidente e L.R. della Pol. Antares ASD s.r.l.*”
- osservato che il Sig. Sarno è stato sanzionato unicamente “*rappresentante legale della Polisportiva Antares s.r.l.*”, ovvero a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55 numero 2 Reg. Giur, per i medesimi fatti ascritti al sodalizio
- ritenuto che, formatosi il giudicato sul fatto presupposto - per effetto dell’inammissibilità del gravame avanzato dal sodalizio, come sopra dichiarata - il capo di sentenza riguardante la personale posizione del Sig. Sarno non sia suscettibile di modifica quanto agli addebiti contestati e alle responsabilità connesse e conseguenti
- ritenuta peraltro congrua la sanzione irrogata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello formalmente proposto da Polisportiva Antares s.r.l. e rigetta quello del Sig. Giuseppe Sarno “*sia in proprio che in qualità di Presidente e L.R. della Pol. Antares ASD s.r.l.*”.

Dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 28.3.2012